

CC. 11 del 29/3/2017: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

— il comma 639 in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

— il comma 654 il quale stabilisce che il tributo TARI deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

— i commi 651 e 652 secondo cui il comune tiene conto, nell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

— il comma 666 in virtù del quale è fatta salva, anche in regime TARI, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (cd. Addizionale provinciale);

— il comma 683 il quale dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO CHE:

— il Consiglio di Stato, con pronuncia della Sezione VI del 4.12.2012 n. 6208, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;

— la normativa in materia di TARI conferma tale assunto disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 sopra richiamati, l'applicazione dei criteri di cui al DPR n. 158/1999, con la possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia delle attività svolte;

— che si ritiene di confermare per l'applicazione del nuovo tributo la classificazione nelle categorie di utenza ed i coefficienti già previsti per l'applicazione della TIA e del TARES, poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;

DATO ATTO :

- che l' art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d' Ambito la competenza a definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell' approvazione dei Piani Economico-Finanziari da parte del Consiglio d' Ambito, è prevista l' espressione di un parere da parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio;
- che, su parere favorevole dei rispettivi Consigli Locali di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il Consiglio d' Ambito con delibera con n. 25 del 24/3/2017 ha approvato il Piano finanziario presentato per l' area di Reggio Emilia;
- che la presa d'atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto essenziale per la previsione delle relative poste di bilancio, e che a norma di legge il tributo deve coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. n. 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

RILEVATO che le tariffe vengono determinate dal comune in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999;

VISTO il preventivo per i servizi di Igiene urbana anno 2017 (in linea con quanto approvato da Atersir) presentato da Iren Emilia S.p.A assunto al protocollo n. 995 il 22/03/2017;

DATO ATTO che con comunicazione della Provincia di Reggio Emilia del 28/02/2017, assunta al protocollo n. 739 il 02/03/2017, è stata prevista anche per l'anno 2017– nelle more della procedura di approvazione del bilancio di previsione - l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente nella misura del 5% (ex art. 19 , D. Lgs. 30/12/1992 , n. 504);

DATO ATTO che l'art. 1, comma 42, della legge 232/2016 - nell'estendere a tutto l'anno 2017 il blocco (già previsto per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015) degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per il 2015, ha fatto espressa eccezione per la TARI;

RICHIAMATA la delibera, approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si richiama integralmente, con cui è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2017;

ESAMINATI i prospetti delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche allegati alla presente deliberazione in guisa da costituirne parte integrante e sostanziale e dato atto che le tariffe così determinate comportano la integrale copertura del costo del servizio;

DATO ATTO che la determinazione delle tariffe predette è stata operata in stretta connessione con le risultanze del piano economico approvato dal consiglio d'ambito integrato con altri costi di servizi forniti dal comune in modo da raggiungere l'integrale copertura dei costi;

STABILITO:

- che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art.4, D.P.R. 158/99);
- che il calcolo della tariffa per le **utenze domestiche** (art. 5, D.P.R. 158/99) dovuto per la parte fissa è collegata al numero di mq. occupati, rapportata al numero dei componenti il nucleo, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. 158, e per la parte variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso decreto - tenuto conto di quanto stabilito all'art. 1 commi 651 e 652 della Legge di Stabilità 2014-;
- che per le **utenze non domestiche** la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall'attività (secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99) e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per mq. nel rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 dello stesso decreto - tenuto conto di quanto stabilito all'art. 1 commi 651 e 652 della Legge di Stabilità 2014-;

RICHIAMATI l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento nonché l'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 che ribadisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO L'art. 5, comma 11, del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 244/2016 convertito in Legge 27/02/2017, n. 19) ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il D. lgs. n. 267/2000;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano

Presenti: n. 8

Votanti: n. 6

Voti favorevoli: n. 6

Voti contrari: n. //

Astenuti: n. 2 (Fiori e Crovi)

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE** per l'anno 2017 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti sulla base del Piano Finanziario approvato da Atersir:

UTENZE DOMESTICHE

	Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile per famiglia (€/anno)
ABITAZIONI	1 componente	1,162938	45,34
	2 componenti	1,356761	63,48
	3 componenti	1,495206	81,63
	4 componenti	1,605962	99,76
	5 componenti	1,716718	131,50
	6 componenti	1,799786	154,14
non residenti o locali tenuti a disposizione		1,162938	45,34
Superfici domestiche accessorie	1 componente	1,162938	–
Superfici domestiche accessorie	2 componente	1,356761	–
Superfici domestiche accessorie	3 componente	1,495206	–
Superfici domestiche accessorie	4 componente	1,605962	–
Superfici domestiche accessorie	5 componente	1,716718	–
Superfici domestiche accessorie	6 componente	1,799786	–
Superfici domestiche accessorie di non residenti o locali tenuti a disposizione		1,162938	–

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE DI ATTIVITA'	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,655360	0,310612
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,028016	0,484406
Stabilimenti balneari	0,809562	0,384567
Esposizioni, autosaloni	0,552558	0,262541
Alberghi con ristorante	1,374971	0,650066
Alberghi senza ristorante	1,169368	0,553924
Case di cura e riposo	1,285020	0,605693
Uffici, agenzie, studi professionali	1,452072	0,687783
Banche ed istituti di credito	0,745311	0,353506
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	1,426372	0,674471
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,953230	0,920742
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,336421	0,628619
Carrozzeria, officina, elettrauto	1,490623	0,701095
Attività industriali con capannoni di produzione	1,169368	0,554664
Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,400672	0,659680
Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub	6,219496	2,933802
Bar, caffè, pasticceria	4,677472	2,205344
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,058347	1,445824
Plurilicenze alimentari e/o miste	3,353902	1,583381
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	13,415606	6,330564
Discoteche, night club	2,107432	0,994697

Per l'anno 2017 per tutte le utenze non domestiche il tributo è ridotto al 75,17%, sia per la quota fissa che per la quota variabile.

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA: la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

2. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
3. **DI DARE ATTO** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992;
4. **DI STABILIRE** che la riscossione del tributo sui rifiuti dovrà essere effettuata, per l'anno 2017, in numero 2 (due) rate scadenti il 31 agosto e il 31 ottobre;
5. **DI STABILIRE** che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti saranno trasmessi da parte del Comune appositi avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione dell'importo dovuto per il tributo sui rifiuti;
6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, per via telematica mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

Presenti: n. 8

Votanti: n. 6

Voti favorevoli: n. 6

Voti contrari: n. //

Astenuti: n. 2 (Fiori e Crovi)

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in virtù dell'urgenza del presente provvedimento.
